

Piazza 28 Ottobre 1918 nr. 1

Telefono (0438) 466111

Telefax (0438) 466190

Codice fiscale: 82002770269

Partita Iva: 00670660265



COMUNE DI

SANTA LUCIA DI PIAVE

Provincia di TREVISO

Ufficio del Sindaco
**ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 12/01/2024**

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione o l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma, tra l'altro, il limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008 dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del limite giornaliero;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2013 del 23.10.2012 di approvazione del "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19.4.2016, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 6.6.2017 di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" con il quale vengono definite misure aggiuntive di risanamento finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1500 del 16.10.2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi degli

- articoli 5 e 7 della normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici zonali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 238 del 2.3.2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Approvazione" con la quale la Regione Veneto, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in ottemperanza alla sentenza del 10.11.2020 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'Italia essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE con specifico riferimento al materiale particolato PM10;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1089 del 9.8.2021 "Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il parametro PM 10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 - Nessuna allerta 0 - verde;
 - Livello di allerta 1 - arancio;
 - Livello di allerta 2 - rosso;
- che ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde;
- per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

PRESO ATTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 6.9.2018, 5.9.2019 e 26.9.2019, nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con cui si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 238/2021, che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino nitrati;

VISTA inoltre la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2023/0061893 del 19.10.2023, acquisita al protocollo dell'Ente n. 13444 del 19.10.2023, con la quale veniva trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 28 settembre 2023 nel quale, tra l'altro, è stato illustrato il pacchetto delle misure straordinarie per la qualità dell'aria nel Veneto e nella Provincia di Treviso ed è stato rivolto l'invito ai Comuni a redigere le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie illustrate, ciascuno per la propria area di appartenenza nella zonizzazione della qualità dell'aria approvata con DGRV n. 1855/2020, che per il Comune di Santa Lucia di Piave è "IT0524 Zona Pedemontana" ma che lo stesso ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;

DATO ATTO che il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e [ss.mm.](#) e ii. dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisca normale pratica agricola consentita e che i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute

umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10), essendo questo il caso attuale come contemplato nell'Accordo del Bacino Padano e previsto nella citata DGRV n. 238/2021;

DATO ATTO che il Comune di Santa Lucia di Piave:

- con Regolamento d'Igiene per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, vieta all'art. 75 la combustione dei rifiuti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2022 ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Santa Lucia di Piave prevedendo misure ed azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti e conseguentemente al miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12.3.2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155;
- la Legge n. 10/1991;
- il Dpr 16 aprile 2013 n. 74;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre 2017, n. 186;
- la Dgr Veneto n. 122/2015;
- la Dgr Veneto n. 1089 del 9.8.2021 recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV n. 238/2021;
- il Decreto legislativo n. 285/1992, articoli 6 e 7;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 155/2010, e [ss.mm.](#) e ii.;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

che, dalla data di pubblicazione del presente atto al 30 aprile 2024, sul territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni ed obblighi:

- 1) Divieto di installazione di generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" e di continuare a utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione inferiore a "3 stelle" in allerta verde; divieto di installazione di generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi DM 7.11.2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 2) Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestale, di cui all'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 [ss.mm.](#) e ii., anche se effettuate nel luogo di produzione ed al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante in ambito agricolo, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e comunque rispettando le dovute misure di sicurezza;
- 3) Limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 4) Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet, di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 5) Divieto di accendere falò, eccezione fatta per quelli legati a consolidate tradizioni pluriennali, con utilizzo di solo materiale vegetale, essendo escluso il ricorso a materiali combustibili di altra natura (plastica e gomma), specificatamente autorizzati e comunque non consentiti in stato di allerta rossa identificata dal bollettino rilasciato da Arpav.

INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti buone prassi:

1. LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
2. RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
3. EVITARE di tenere i bambini a 30-50 cm dal suolo (livello delle emissioni degli autoveicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;
4. EVITARE che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate in vie di intenso traffico veicolare;
5. PRIVILEGIARE l'utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
6. LIMITAZIONE DI UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione;
7. REVISIONARE periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
8. MANTENERE CHIUSI ovvero in apertura manuale i battenti degli accessi al pubblico delle attività commerciali ed assimilabili;
9. INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:
<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>

INFORMA che

- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30 Aprile 2024;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 6.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - o Al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
 - o alla Regione Veneto;
 - o alla Prefettura di Treviso;
 - o alla Provincia di Treviso;
 - o all'ARPAV di Treviso;
 - o all'Azienda ULSS n. 2;
 - o al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;

IL SINDACO

Fantinel dott. Fiorenzo